



Aderente a Confedir Mit-Pa

Posta Elettronica Certificata anticipata via fax

*Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro- Divisione VII
Via Forno n. 8 – Palazzo B – Terzo piano – 00192 - Roma
dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it – 06 46834023*

*Al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione
C.so V. Emanuele 116 – 00187 Roma
protocollo_dfp@mailbox.governo.it – 06 68997428*

*Al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Gabinetto – Ufficio Relazioni Sindacali –
Viale Trastevere 176/a - 00187 Roma
uffgabinetto@postacert.istruzione.it – 06 58492089*

p.c.

All'ARAN

*Via Del Corso 476 00184 – Roma
protocollo@pec.aranagenzia.it – 06 32483249*

Oggetto: Proclamazione **stato d'agitazione** del personale docente e Ata a tempo indeterminato e determinato delle Istituzioni scolastiche ed educative e **ipotesi di sciopero nazionale**.

La scrivente Organizzazione Sindacale **PROCLAMA** lo stato d'agitazione del personale docente e Ata a tempo indeterminato e determinato delle istituzioni scolastiche ed educative (comparto scuola) e **IPOPOTIZZA** una giornata nazionale di sciopero.

Pertanto, si chiede l'avvio della preventiva **procedura di raffreddamento e di conciliazione**, come previsto dall'art. 1 c. 4 della Legge 83/00, di modifica dell'art. 2 c. 2 della Legge 146/90 in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Per quanto riguarda il **personale precario** della scuola, l'Anief reclama:

- la **stabilizzazione**, nel rispetto della normativa europea ed, in particolare, della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 Giugno 1999/70/CE, di tutti i precari che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato per almeno 3 anni - anche non consecutivi – su posti vacanti e disponibili.
- L'immediata **effettiva immissione in ruolo** dei docenti che hanno ottenuto il riconoscimento dal TAR Lazio, dal Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale del diritto all'inserimento sulla base del proprio punteggio nelle graduatorie aggiuntive valide per il biennio 2009-2011 e che invece, per iniziativa dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e dei dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali, hanno subito l'**accantonamento dei posti** loro destinati durante le operazioni di assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2011/2012.
- L'effettiva **assegnazione**, ai sensi dell'art. 4 della Legge 124/99 e dell'art. 1 del D.M. 430/00, fino **al 31 agosto** (supplenza annuale) dei contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile, e non – come rilevato in migliaia di casi – fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche).
- Il rispetto e l'effettiva applicazione dell'art. 53 della Legge 312/80, che prevede il riconoscimento degli **scatti biennali di anzianità** per il personale precario, fino ad oggi negato dall'Amministrazione ma restituito dai Giudici a coloro che lo hanno richiesto nelle aule dei tribunali del lavoro.
- L'**inserimento in GaE dei docenti abilitati e abilitandi** dei corsi di Scienze della Formazione primaria, AFAM, COBASLID (arte e disegno) e dei corsi abilitanti ex DD.MM. 21/05 e 85/05, ad oggi del tutto esclusi dai canali di reclutamento del personale docente.

Infine, si rileva la grande incertezza tuttora permanente in ordine alle prospettive di un **nuovo reclutamento dei docenti**, che le recenti dichiarazioni del Ministro Profumo sembrano indirizzare verso il ripristino della procedura concorsuale, senza però esplicitare le modalità di tutela del personale già in graduatoria ad esaurimento che, in attesa per anni della propria stabilizzazione, è stato protagonista del reiterarsi di più contratti a tempo determinato, non di rado nella medesima scuola, prassi del tutto contrastante con la Direttiva 1999/70/CE in tema di contratti a tempo determinato.

Per quanto riguarda il **personale di ruolo** della scuola, l'Anief reclama:

- lo **sblocco del contratto collettivo nazionale di lavoro** per il comparto scuola.
- Lo **stralcio dell'accordo del 4 febbraio 2011** per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego, che riduce alcune prerogative sindacali irrinunciabili e lede i diritti dei lavoratori in termini di scelta democratica dei propri rappresentanti sindacali e di automatismi di anzianità, che cessano in favore

di un fantomatico quanto aleatorio meccanismo meritocratico, in deroga a quanto sottoscritto con le parti sociali negli ultimi cinquanta anni.

- Il ripristino ed il recupero, anche ai fini contributivi per la pensione, degli **scatti di anzianità retributiva** per il personale di ruolo, bloccati e dichiarati irrecuperabili dall'art. 9 della legge 122/2010.
- L'**eliminazione del maxi-gradone a 8 anni**, di cui all'art. 2 dell'ipotesi di CCNL comparto scuola del 4 agosto 2011, ed il ripristino dei primi due gradini di avanzamento stipendiale per anzianità, onde evitare il verificarsi di una situazione intollerabilmente gravosa per i docenti neoimmessi in ruolo con meno di 11 anni di pre-ruolo all'attivo, che vedono congelata la propria retribuzione fino al 2014.
- La **valutazione per intero**, ai fini economici e giuridici, **di tutti gli anni di pre-ruolo**, anche in considerazione del recente passaggio al mero sistema contributivo nel nostro sistema pensionistico che, in virtù del mancato versamento di maggiori contributi dovuti all'aumento dello stipendio, condurrà inevitabilmente ad un livello di pensione minore.
- Il riconoscimento dell'**indennità di reggenza** al 50% per i vicari in presenza di DS.
- Il riconoscimento dell'**indennità di direzione e delle spettanze per lo svolgimento di funzioni superiori** svolte in sostituzione del DS per periodi superiori a 15 giorni.
- In tema di mobilità e trasferimenti, l'**abolizione del vincolo** di cui all'art. 9 comma 21 della legge n. 106/11 che vieta al personale docente, assunto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2011/12 o successivi – con l'esclusione dei docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento – di poter partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Tale norma appare fortemente discriminante nei confronti del personale neo-immesso in ruolo, discriminazione tanto più evidente in relazione all'esclusione da tale provvedimento dei docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2011/2012 con retrodatazione giuridica al 1/9/2010.
- In tema di valutazione titoli ai fini della mobilità del personale docente di ruolo, il riconoscimento:
 - a) della **parificazione tra servizio di ruolo e di pre-ruolo**; b) del **titolo di abilitazione SSIS o assimilato (5 punti** come diploma di specializzazione o **12 punti** come concorso ordinario); c) del **titolo di abilitazione** conseguito in seguito a **corso riservato (12 punti** come concorso ordinario); d) del **titolo di abilitazione** conseguito in seguito a **corso ex L. 143/2004 (12 punti** come concorso ordinario); e) del **concorso per titoli ed esami** valido per il conseguimento del titolo di **Supervisore** dei corsi SSIS (**12 punti** come concorso ordinario); f) del **servizio svolto come supervisore** di tirocinio presso le SSIS (**6 punti** per anno in aggiunta ai punti di servizio di

ruolo);g) del **servizio svolto quale commissario agli esami di Stato** conclusivi dei corsi SSIS (**1 punto** per ogni esame).

- L'estensione e l'applicazione anche per il personale docente, educativo e Ata della scuola, delle **agevolazioni pensionistiche** già concesse ai lavoratori privati nati nel 1952 che avrebbero maturato il diritto alla pensione nel 2012 (D.L. 201 del 06/12/2011 art. 24 c. 15 bis).
- In tema di **formazione e riconversione dei docenti in esubero**, ritenendo molto grave una formazione parziale per gli insegnanti di sostegno, come sottolineato dalle tante critiche al provvedimento - tra cui quelle mosse dal vicepresidente del FISH Salvatore Nocera - l'ANIEF, a maggior tutela degli allievi disabili, chiede che la riqualificazione dei docenti soprannumerari avvenga attraverso i corsi di formazione per il sostegno previsti dal DM 249 del 2010 e che i fondi previsti alla loro riqualificazione vadano a coprire le tasse dei corsi in questione.

L'Anief, inoltre, reputa **inaccettabile il ricollocamento professionale forzato di circa 10 mila docenti e alcune centinaia di unità di personale Ata in esubero**, previsto dal disegno di Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012). La possibilità di attuare la mobilità territoriale e il ricorso alla "cassa integrazione", sino all'ipotesi del licenziamento - dopo due anni di messa in disponibilità con il diritto a un'indennità pari all'80% dello stipendio - vengono considerate dal sindacato irricevibili.

Si richiede, inoltre, la rinnovazione delle prove per il concorso per dirigenti scolastici e per l'accertamento delle competenze in lingua francese per operare nelle scuole italiane all'estero, viste le numerose criticità rilevate nel corso dello svolgimento delle stesse.

Per quanto attiene l'ambito delle **relazioni sindacali**, l'Anief reclama:

- La possibilità di **organizzare assemblee sindacali in orario di servizio** per tutte le OO.SS. interessate alla prossima competizione elettorale per il rinnovo delle R.S.U. nelle scuole, e non solo - come oggi accade - per i sindacati firmatari del CCNL e in scadenza di mandato rappresentativo;
- La possibilità di presentare, sin dalle prossime elezioni per il rinnovo delle R.S.U. nelle scuole, **liste nazionali per ogni OO.SS. anche in assenza di candidati RSU** per le singole organizzazioni, per far sì che il personale docente e Ata possa utilmente votare ed esprimersi ai fini della rilevazione della effettiva rappresentatività delle OO.SS. La disgiunzione del voto di preferenza nazionale da quello per il candidato RSU (ove presente) consentirebbe, infatti, una migliore e più fedele rilevazione dell'effettivo gradimento delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola, tanto più in considerazione del fatto che il candidato RSU non deve: **a)** essere necessariamente iscritto all'O.S. nella cui lista viene candidato; **b)** ritenersi in alcun modo vincolato a un mandato dell'O.S. nelle cui liste è stato eventualmente eletto, essendo la figura della RSU rappresentante di tutti i lavoratori della scuola presso cui è stato eletto.



Aderente a Confedir Mit-Pa

- Il riconoscimento dei diritti di elettorato attivo e passivo alle elezioni per il rinnovo delle RSU nelle scuole – con possibilità, pertanto, di potersi candidare oltre che di poter esprimere il proprio voto - anche ai docenti precari con contratto annuale (termine 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (termine 30 giugno).

In attesa di convocazione, si porgono distinti saluti.

Palermo, 04.01.2012

IL PRESIDENTE NAZIONALE ANIEF

prof. Marcello Pacifico